



CONVENZIONE

TRA

Gilead Sciences S.r.l., con sede legale in Milano – Via Melchiorre Gioia n. 26 C.F. e P.I. 11187430159, REA 1443643, in persona del suo legale rappresentante p.t., Dott. Valentino Confalone (d'ora innanzi "Gilead")

da una parte

E

Università degli Studi di Messina con sede legale in PIAZZA PUGLIATTI, 98122 MESSINA C.F. 80004070837, in persona di **Prof Salvatore Cuzzocrea**, in qualità di **Rettore dell'Università degli Studi di Messina** (d'ora innanzi "Ente")

nonché

Il Dott. **Teresa Pollicino**, C.F. **PLLTRS64L60F359B**, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede dell'Ente (d'ora innanzi "Responsabile Progetto") dall'altra parte

Singolarmente anche indicati come la "Parte" e collettivamente come le "Parti"

PREMESSO CHE

- (a) Gilead, nell'ambito della propria missione, in qualità di azienda impegnata nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci per malattie gravi e ad elevato impatto sociale come HIV, Patologie del Fegato, Patologie Oncoematologiche e Infezioni Fungine Invasive, ha bandito il concorso "Fellowship Program", mettendo a disposizione di (i) Istituzioni pubbliche e private operanti nei campi della ricerca scientifica o nella cura della salute, (ii) Associazioni e Fondazioni, pubbliche e private, impegnate nelle suddette aree aventi come unico scopo la ricerca scientifica (di seguito Enti), risorse economiche per l'ideazione e la realizzazione di progetti, di natura scientifica e sociale, finalizzati a migliorare l'outcome e la qualità di vita dei pazienti ("Concorso");
- (b) L'Ente ha partecipato al Concorso con il progetto dal titolo Prevalenza dell'infezione da virus dell'epatite C in pazienti consecutivamente ricoverati in reparti di Medicina Interna e di Chirurgia Generale e d'Urgenza del Policlinico Universitario di Messina ("Progetto"), descritto nell'Allegato A alla presente Convenzione, indicando il Dott. **Teresa Pollicino** come Responsabile Progetto;
- (c) La Commissione Giudicatrice del Concorso ha proclamato il Progetto tra quelli vincitori per l'areale interesse **PATOLOGIE DEL FEGATO** e per il settore tematico **EPATITI VIRALI (HCV)**: modelli di eliminazione dell'infezione da HCV nella popolazione generale e/o in popolazioni ad alto rischio, assegnando il contributo di € **25.000 (venticinque mila)** ("Contributo") esente da IVA;
- (d) Il bando del Concorso prevede che il Contributo sia erogato in base ad una convenzione da stipularsi tra Gilead e ciascun Ente vincitore ("Convenzione"). La mancata sottoscrizione della Convenzione da parte dell'Ente e del Responsabile Progetto entro il 19 ottobre 2018, equivarrà a rinuncia al premio. La Commissione Giudicatrice potrà stilare una graduatoria di progetti non vincitori da ammettere nell'ordine al premio nel caso in cui uno o più premiati non vogliano o non possano accettare il premio. In tal caso, il premio sarà dell'ammontare minimo.
- (e) Il Responsabile Progetto, prendendo parte al concorso, ha accettato il testo integrale della Convenzione e la sua immodificabilità per l'erogazione del premio. L'erogazione del premio potrà

 1

avvenire pertanto soltanto in base al testo della presente Convenzione. Il premio non potrà quindi essere erogato se il testo della presente Convenzione non potesse essere accettato integralmente dall'Ente vincitore o dal Responsabile Progetto.

Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, si conviene quanto segue.

1. Esecuzione del Progetto

1.1 L'Ente e il Responsabile Progetto attuano il Progetto in modo indipendente e quindi in piena autonomia scientifica, tecnica e procedurale.

1.2 L'Ente ed il Responsabile Progetto dichiarano che il Progetto presentato al Concorso risponde ad autonomi scopi di ricerca ed approfondimento rientranti nelle finalità istituzionali dell'Ente. Pertanto, ogni attività e responsabilità inerenti al Progetto - ivi compresi il monitoraggio e la gestione dei dati (ivi incluso l'eventuale trattamento di dati di terzi), nonché, ove necessari, l'approvazione del competente Comitato Etico e le coperture assicurative - sono di esclusiva competenza dell'Ente, senza alcuna partecipazione, informazione o responsabilità di Gilead.

1.3 Qualora, nel corso dell'esecuzione del Progetto venga meno, per qualsiasi ragione, l'apporto del Responsabile Progetto, l'Ente s'impegna a darne tempestiva comunicazione a Gilead ed a designare altro Responsabile Progetto. Tale comunicazione dovrà (i) fare espresso riferimento alla presente Convenzione, richiamando espressamente il rispetto dei termini e delle condizioni qui previsti, (ii) indicare il nominativo e riportare il curriculum vitae del nuovo Responsabile Progetto la cui professionalità dovrà essere adeguata per garantire l'esecuzione ottimale del progetto, (iii) riportare le motivazioni alla base della sostituzione e (iv) essere sottoscritta dall'Ente e dal nuovo Responsabile Progetto.

1.4 Gilead rimane estranea ai rapporti tra Ente, Responsabile Progetto e altri ricercatori o collaboratori comunque impegnati nell'esecuzione del Progetto.

1.5 L'Ente ed il Responsabile Progetto dichiarano che non sussistono impedimenti, derivanti dallo stato giuridico delle persone comunque coinvolte nell'esecuzione del Progetto alla stipulazione e alla esecuzione della presente Convenzione.

1.6 Per i progetti di durata non superiore ai 18 mesi (durata massima 1,5 anni), a partire dal sesto mese ed entro e non oltre il nono mese dalla stipula della presente Convenzione, l'Ente ed il Responsabile Progetto dovranno comunicare a Gilead una relazione intermedia attestante l'evoluzione e lo sviluppo del Progetto, da redigersi secondo le indicazioni contenute nell'Allegato B alla presente Convenzione.

[CLAUSOLA DA UTILIZZARE SOLO NEL CASO IN CUI L'ENTE PARTE DELLA CONVENZIONE È UN SOGGETTO DI NATURA PUBBLICA] **1.7** Entro un mese dalla stipula della presente Convenzione, l'Ente dovrà richiedere, attraverso il sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP), il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al Progetto, ottemperando così alle disposizioni normative e regolamentari concernenti il controllo degli investimenti nel settore pubblico

1.7 L'Ente ed il Responsabile Progetto dichiarano e garantiscono che il Contributo di cui al successivo art. 8 in alcun modo, neanche parzialmente e/o indirettamente, costituirà compenso, remunerazione e o qualunque tipo di trasferimento di valore nei confronti di pazienti, funzionari governativi e operatori sanitari, essendo destinato integralmente ed esclusivamente alla realizzazione del Progetto come descritto nell'Allegato A alla presente Convenzione.

1.8 Fatto salvo il precedente art. 1.7, il Contributo potrà essere destinato dall'Ente quale compenso per operatori sanitari solo ed esclusivamente nel caso in cui (i) essi non siano dipendenti dell'Ente e (ii) l'attività da essi svolta nell'ambito del Progetto sia appropriata e necessaria ai fini della corretta e

completa realizzazione dello stesso, circostanze che, ove la fattispecie di cui alla presente clausola sia applicabile al Progetto, l'Ente e il Responsabile del Progetto sin d'ora garantiscono espressamente. Resta in ogni caso inteso che, nel caso di destinazione di parte del Contributo quale compenso di operatori sanitari, Gilead rimarrà del tutto estranea alla selezione e coinvolgimento di tali figure.

2. Durata

Il Progetto si conclude con la redazione di una relazione finale (anche in forma di pubblicazione), da redigersi secondo le indicazioni contenute nell'Allegato B alla presente Convenzione entro diciotto mesi dalla stipulazione della presente Convenzione (per progetti di durata non superiore ai 18 mesi) o entro 12 mesi (per progetti di durata non superiore ai 12 mesi). La relazione finale (o il manoscritto per la pubblicazione) verrà trasmessa entro tale data a Gilead all'indirizzo mail indicato sempre nell'Allegato B.

3. Risultati del Progetto

3.1 La proprietà esclusiva di tutte le informazioni derivanti dal Progetto, inclusi dati, risultati, scoperte, invenzioni, *know-how* e simili da esso risultanti ("*Dati*") appartiene all'Ente, al Responsabile Progetto e agli altri collaboratori dell'Ente in ragione delle norme applicabili alle relazioni tra essi.

3.2 In ogni caso i Dati sono utilizzati a scopi istituzionali nell'ambito dell'attività e dei fini dell'Ente, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro o commerciale o per sviluppo industriale di farmaci esistenti o futuri.

3.3 Né il Responsabile Progetto né l'Ente per effetto della presente Convenzione trasferiscono a Gilead alcun diritto di utilizzazione esclusiva dei Dati.

4. Pubblicazione dei risultati del Progetto

4.1 L'Ente e/o il Responsabile Progetto rende pubblici, nelle forme più adeguate i risultati del Progetto, garantendo il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della proprietà intellettuale ed industriale.

4.2 Senza pregiudizio di quanto previsto nell'art. 3, l'Ente e il Responsabile del Progetto assicureranno comunque a Gilead la facoltà di menzionare il Progetto in proprie pubblicazioni aventi riferimento al Concorso e al suo esito. Assicureranno inoltre a Gilead la facoltà di pubblicare i risultati del Progetto in forma collettanea qualora Gilead decida di realizzare una tale forma di pubblicazione con riferimento al Concorso ed al suo esito. Infine l'Ente ed il Responsabile del Progetto assicurano espressamente a Gilead la facoltà di pubblicare sul sito dedicato al Concorso, a propria esclusiva discrezione, la relazione di cui all'art. 2 della presente Convenzione.

5. Eventi Avversi

Fermo quanto stabilito all'art. 1.2, qualora, per qualsiasi ragione, nel corso dell'esecuzione del Progetto emergano eventi avversi relativi all'utilizzazione di medicinali di Gilead, l'Ente ed il Responsabile Progetto s'impegnano a fare quanto necessario per la raccolta e la notifica alle competenti autorità e al Comitato Etico competente di tali eventi avversi in conformità con le leggi e le norme regolatorie applicabili e per la tempestiva comunicazione a Gilead di eventi avversi correlati ad un prodotto di Gilead.

(a) L'Ente ed il Responsabile Progetto riporteranno in lingua inglese, a Gilead, sul modulo fornito, tutte le informazioni di sicurezza comprese, ma non limitate a, tutti gli eventi avversi ("*AE*"), gli eventi avversi gravi (SAE), o casi di situazioni particolari (SSR) (vedere Allegato C alla presente Convenzione per le definizioni) di cui l'Ente e il Responsabile Progetto dovessero venire a conoscenza durante lo svolgimento del Progetto entro un (1) giorno lavorativo da quando ne vengono a conoscenza. Qualsiasi report indirizzato a Gilead dovrà essere inviato a:

Gilead Sciences srl



Dipartimento di Farmacovigilanza

Via Melchiorre Gioia, 26

20124 MILANO

Fax: +39 (0)2 43920404

Tel: +39 (0)2 43920334

E-mail: SafetyItaly@gilead.com

(b) Nel caso in cui le informazioni di sicurezza provengano da un contatto che non sia un operatore sanitario, l'Ente e il Responsabile Progetto forniranno a Gilead le informazioni di sicurezza e, ove possibile, i recapiti del professionista sanitario interessato, in modo che possano essere richieste la conferma medica e la causalità.

(c) Su richiesta di Gilead, l'Ente e il Responsabile Progetto daranno il supporto necessario e forniranno tutte le informazioni supplementari necessarie per eseguire le valutazioni mediche delle informazioni di sicurezza ricevute. Gilead trasmetterà tali richieste di informazioni supplementari all'indirizzo indicato all'inizio di tale contratto.

(d) Gilead sarà responsabile degli obblighi regolatori derivanti dalla ricezione e dall'elaborazione delle segnalazioni dei singoli casi ricevuti.

6. Modifiche al Progetto

Previa comunicazione a Gilead, l'Ente e il Responsabile Progetto potranno effettuare eventuali adattamenti che non alterino la sostanza del Progetto, resi necessari al fine di raggiungere gli scopi del Progetto.

7. Informazioni confidenziali

Per tutta la durata dell'esecuzione del Progetto e per un periodo di cinque anni successivamente alla conclusione del Progetto, l'Ente e il Responsabile Progetto si impegnano a non rivelare a terzi o utilizzare per alcuno scopo al di fuori dell'esecuzione del Progetto alcuna informazione riservata, segreto, know-how, o documento riservato od altre informazioni confidenziali o dati di proprietà eventualmente resi noti o forniti da Gilead nell'ambito della presente Convenzione.

8. Contributo

8.1 Il Contributo, che le Parti riconoscono congruo alle necessità del Progetto, è erogato da Gilead nella misura di Euro **25.000 (venticinque mila)** di cui:

Per progetti di durata non superiore ai 18 mesi (durata massima 1,5 anni):

- il 50%, pari ad Euro 12.500 (dodicimila cinquecento), alla stipula della presente Convenzione;
- il 40%, pari ad Euro 10.000 (diecimila), alla presentazione a Gilead della relazione intermedia nella finestra temporale indicata nell'art. 1.6, che indichi che il Progetto è in effettivo corso di esecuzione nei tempi previsti dal Progetto stesso;
- il restante 10 %, pari ad Euro 2.500 (duemila cinquecento), alla presentazione a Gilead della relazione finale nel termine indicato nell'art. 2 che indichi che il Progetto si è concluso in conformità ai tempi previsti dal Progetto stesso.

Per progetti di durata massima non superiore ai 12 mesi (durata massima 1 anno):

- il 40%, pari ad Euro ***, alla stipula della presente Convenzione;
- il restante 60%, pari ad Euro ***, alla presentazione a Gilead della relazione finale nel termine indicato nell'art. 2 che indichi che il Progetto si è concluso in conformità ai tempi previsti dal Progetto stesso.

8.2 Le erogazioni sono versate da Gilead all'Ente. Al fine di consentire tali erogazioni, è richiesta la compilazione per intero dell'Allegato E alla presente Convenzione.

8.3 Le Parti convengono espressamente che, qualora l'Ente e il Responsabile Progetto non portino a conclusione il Progetto secondo i termini e le modalità di cui al precedente art. 2, Gilead invierà loro contestazione scritta e contestuale diffida ad adempiere nel termine massimo di 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata a.r. Decorso inutilmente tale termine, Gilead avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione, con conseguente restituzione del Contributo da parte dell'Ente e del Responsabile Progetto.

9. Trattamento dei dati personali

9.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei suoi dati personali e dà il proprio esplicito consenso per i seguenti fini: i dati personali di ciascuna Parte e delle persone che per essa agiscono, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per le attività funzionali alla gestione ed esecuzione del rapporto attivato con la presente Convenzione. Tali dati potranno, altresì, essere comunicati a terzi, qualora la comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

9.2 Le parti prendono, altresì, atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003 ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, l'integrazione, la modifica, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali.

10. Compliance

Gilead segue ed applica il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/01 ed i principi contenuti nel proprio codice etico e del Codice Deontologico di Farmindustria e non avalla in alcun modo comportamenti od azioni che siano contrari a tali principi.

L'Ente ed il Responsabile Progetto dichiarano di conoscere il contenuto del Codice Etico di Gilead, qui accluso quale Allegato E, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché della Legge sulla corruzione FCPA (*Foreign Corrupt Practices Act*) degli Stati Uniti e le limitazioni sancite da detta legge in relazione al pagamento o conferimento, personale o tramite terzi, di alcunché suscettibile di apprezzamento economico da parte di un dipendente o soggetto agente per conto di una società americana ad un pubblico ufficiale straniero o ad un partito politico con l'intento di influenzarne le azioni nella sua qualità di pubblico ufficiale o comunque di indurlo ad esercitare la propria influenza al fine di ottenere od intrattenere un'attività economica con persone fisiche o giuridiche, e si impegnano ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di illecito o reato di cui ai summenzionati Codice Etico, Decreto, Legge (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), fornendo opportuna collaborazione a Gilead e/o al suo organismo di vigilanza per eventuali verifiche.

L'inosservanza da parte dell'Ente e del Responsabile Progetto di tale impegno è considerata dalle Parti un inadempimento grave e motivo di risoluzione della convenzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittimerà Gilead a risolvere la stessa con effetto immediato, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

11. Legge applicabile e Foro Competente

La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana, e qualsiasi controversia derivante dalla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

12. Adempimento del Concorso

Le Parti danno atto che la presente Convenzione costituisce pieno ed intero adempimento delle norme previste dal bando del Concorso e di quanto consegue alla proclamazione dei risultati del medesimo. La presente Convenzione innova ad ogni obbligazione comunque derivante dal bando del Concorso e le Parti si esonerano vicendevolmente ed esonerano la Commissione Giudicatrice da qualsiasi eventuale obbligo o responsabilità derivante dal Concorso, intendendo far riferimento esclusivo alla presente Convenzione per ciò che concerne l'esecuzione del Progetto e l'erogazione del Contributo.

13. Norme Generali

Qualsiasi volontà di modifica alla presente Convenzione dovrà essere comunicata per iscritto tra le parti e successivamente ratificata e sottoscritta dalle stesse in altro atto.

La presente Convenzione, stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata, è redatta in triplice copia ed è soggetta alla registrazione in caso di uso. Eventuali spese di registrazione e di bollo inerenti alla presente Convenzione sono a cura della Parte richiedente.

La Convenzione dovrà essere inviata, firmata, in triplice copia, alla Segreteria Organizzativa del Bando al seguente indirizzo: Via Leto Pomponio, 3/5, 20146 Milano – Presso FleishmanHillard. Nell'invio dovranno essere inclusi tutti gli allegati alla presente Convenzione:

A: Descrizione del Progetto

B: Istruzione per redazione relazioni finale e intermedia

C: Definizioni di Farmacovigilanza

D: Codice Etico

E: Scheda anagrafica Ente vincitore

Gilead Sciences S.r.l.

Il Legale Rappresentante p.t.

Dott. Valentino Corfalone




Milano

Data **22 NOV. 2018**

Università degli Studi di Messina

Il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea




Luogo **MESSINA**

Data **23/10/2018**

Il Responsabile Progetto

Dott. Teresa Pollicino



Luogo **MESSINA**

Data **23/10/2018**